

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1016-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 novembre 1973 (V. Stampato n. 1016)*

*modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1973 (V. Stampato n. 2512)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 dicembre 1973*

---

Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1,  
e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende e istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Mediante convenzioni da stipularsi con il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno regolati i rapporti tra lo Stato e le aziende ed istituti di credito finanziatori, per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.***Identico.**Identico.*

Le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, saranno modificate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarle alla pluralità degli istituti autorizzati di cui al primo comma e alle mutate condizioni tecnico-economiche dell'industria armatoriale.

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962; n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale; ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa; alle navi da pesca oceanica, nonchè alle navi ed ai galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi, destinati ad attività di ricerca od industriale ».

**Art. 3.**

È abrogato l'articolo 2 della legge 30 maggio 1970, n. 379.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« L'importo dei finanziamenti non può eccedere il 70 per cento del prezzo dei lavori indicato dalle imprese interessate e che sia ritenuto attendibile dal Ministro della marina mercantile.

La disposizione del precedente comma non si applica ai finanziamenti deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

#### Art. 4.

Nell'accordare i contributi di interesse sui finanziamenti il Ministro della marina mercantile terrà conto prioritariamente delle iniziative ritenute più conformi all'interesse dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo ai livelli complessivi di occupazione dei settori interessati alla esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunità economica europea.

#### Art. 5.

Il Ministro della marina mercantile è tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno e contestualmente alla presentazione dello stato di previsione di spesa del suo dicastero un documento riepilogativo delle operazioni di credito navale effettuate con il contributo dello Stato nel precedente esercizio finanziario.

#### Art. 6.

All'articolo 1 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Faranno altresì parte degli organi di tale sezione quattro esperti designati dal Ministro della marina mercantile, uno su indicazione

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, dalla legge 30 maggio 1970, n. 379, e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno annuali di lire 4.500 milioni per l'anno 1974, di lire 5.600 milioni per l'anno 1975 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1976.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'armamento, uno dell'organizzazione rappresentativa dei cantieri navali e due delle organizzazioni sindacali più rappresentative su scala nazionale ».

Art. 7.

*Identico.*